

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE DENOMINATA "RIDORIDÒ"

ART.1 DENOMINAZIONE-SEDE-DURATA

E' costituita un'associazione culturale denominata **RidoRidò** ente non commerciale senza fini di lucro.

L'associazione ha sede nel Comune di Verona. Il Consiglio Direttivo potrà modificare il luogo della suddetta sede, nonché istituire sedi secondarie, operative ed amministrative, previa ratifica dell'assemblea annuale dei soci.

E' amministrativamente indipendente, è apolitica, apartitica e aconfessionale, non ha fini di lucro, la sua durata è illimitata e, connessa al perpetuarsi dello scopo.

ART.2 SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione "RidoRidò" intende perseguire la promozione della persona attraverso l'animazione, la cultura, l'arte, la formazione e l'educazione.

L'Associazione per le sue caratteristiche e la sua natura autonoma ed unitaria non può essere struttura di alcuna organizzazione, ne' contrarre vincoli affiliativi se non con altre associazioni che abbiano stesse affinità. Sono espressamente escluse dallo scopo associativo finalità politiche e lucrative.

ART.3 SOCÌ

Sono soci dell'Associazione "RidoRidò" ente non commerciale senza fini di lucro tutti coloro che, all'atto dell'accoglimento della domanda, aderendo al presente statuto, richiedano la tessera sociale, versando anticipatamente la quota associativa. La qualifica di associato è personale non trasmissibile per nessun motivo e titolo. La durata della qualifica di associato è annuale, dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Tutti i soci hanno parimenti diritto elettorale attivo e passivo.

L'Associazione è aperta a tutte le persone fisiche e giuridiche che ne facciano richiesta scritta. Per i minorenni è necessaria l'approvazione esplicita e scritta di almeno un genitore.

Sono istituite cinque categorie di soci: soci fondatori, ordinari, sostenitori, onorari e basi associative affiliate.

Sono soci fondatori tutti coloro che hanno promosso la costituzione dell'Associazione e sottoscritto l'atto costitutivo.

Sono soci ordinari tutti coloro che saranno ammessi dal Consiglio Direttivo e che abbiano versato la quota associativa annuale il cui importo è stabilito di anno in anno dal Consiglio Direttivo.

Sono soci sostenitori tutti coloro che volendo dare un aiuto all'Associazione per il perseguimento degli scopi sociali versano una quota annuale superiore alla quota ordinaria.

I soci onorari sono le persone benemerite che ricevono tale qualifica dal Consiglio Direttivo in segno di riconoscenza dell'Associazione.

All'Associazione possono inoltre aderire altre basi associative senza fini di lucro o associazioni di tipologia affine, mediante affiliazione da rinnovarsi annualmente. Queste possono affiliarsi purché accettino il presente statuto.

L'appartenenza ad una qualsiasi delle categorie di soci previste dal presente statuto attribuisce:

- a) il diritto a partecipare a ogni attività associativa;
- b) il diritto di voto per l'approvazione del bilancio o rendiconto annuale;
- c) il diritto di voto per l'approvazione delle modifiche dello statuto, nonché per l'elezione a ogni carica prevista dal medesimo, e da ogni altra deliberazione prevista dall'assemblea dei soci.

Il tutto senza limitazione alcuna.

La partecipazione alla vita associativa non può essere limitata a periodi specifici o a vantaggio di alcune categorie di soci rispetto ad altre.

La qualità di socio sia fondatore, ordinario, sostenitore e onorario si perde per esclusione con deliberazione da parte del Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta, per recesso, o anche per mancato versamento della quota sociale, nonché ogniqualvolta il socio mantenga un contegno tale da danneggiare l'Associazione od in aperto contrasto con i principi ispiratori e le finalità del presente Statuto.

I versamenti a qualsiasi titolo effettuati dai soci deceduti, receduti o esclusi non saranno rimborsati. La quota, o contributo associativo, non è mai rivalutabile, e non può essere trasmessa a terzi se non per causa di morte

ART.4 DIMISSIONI DEI SOCI.

Le dimissioni dei soci, fondatori, ordinari, sostenitori e onorario dovranno essere presentate per iscritto al presidente del Consiglio Direttivo almeno 2 mesi prima della scadenza dell'anno sociale altrimenti le loro obbligazioni nei confronti dell'Associazione si intendono rinnovate ad ogni effetto per l'anno sociale successivo.

ART.5 GLI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- il Presidente

- il Consiglio Direttivo
- l'Assemblea dei soci
- il Tesoriere

Tutte le suddette cariche si intendono onorifiche e non danno quindi luogo a compenso alcuno, salvo il rimborso delle spese necessarie sostenute nello svolgimento del mandato.

I membri degli organi sociali restano in carica 3 anni e sono rieleggibili.

ART.6 IL PRESIDENTE

- Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche presidente dell'Associazione
- Il Presidente dell'Associazione ha la rappresentanza legale stessa di fronte ai terzi ed in giudizio per tutte le operazioni occorrenti al funzionamento dell'Associazione secondo il proprio scopo statutario
- Il presidente rappresenta l'Associazione nei rapporti esterni
- Convoca e presiede il Consiglio Direttivo
- Cura l'attuazione dei mandati del Consiglio Direttivo
- Firma tutte le disposizioni riguardanti incasso e pagamento di somme; in caso di impedimento del Presidente, il Vicepresidente può firmare in sua vece.
- Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in tutte le sue funzioni in caso di assenza o impedimento dello stesso
- Il Presidente potrà delegare una terza persona a rappresentarlo per l'ordinaria amministrazione.

ART.7 CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre a un massimo di sette consiglieri eletti a maggioranza tra i soci che partecipano attivamente alla vita dell'Associazione;

durano in carica tre anni salvo decadenza deliberata da un'assemblea straordinaria appositamente convocata.

I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario-Tesoriere e fissa la responsabilità di tutti i consiglieri in ordine all'attività svolta dall'associazione per il perseguimento dei propri fini sociali.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente e straordinariamente ogni qual volta lo ritenga necessario il Presidente o lo richieda la maggioranza dei consiglieri.

In assenza del Presidente la riunione sarà presieduta dal Vicepresidente.

Il Consiglio Direttivo:

- a) formula i programmi di attività sociali previsti dallo statuto
- b) cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea
- c) redige il bilancio economico e finanziario, entro il mese di aprile, relativo all'attività svolta nell'anno precedente
- d) formula i progetti per l'impiego del residuo di bilancio da sottoporre all'assemblea
- e) stipula gli atti ed i contratti di ogni genere inerenti alle attività sociali
- f) redige il regolamento interno
- g) è facoltà del Consiglio Direttivo deliberare il trasferimento della sede in altro luogo
- h) delibera su eventuali rimborsi spese da assegnare
- i) delibera adeguamento quote associative ed eventuali contributi straordinari.

Nell'esercizio delle sue funzioni il Consiglio Direttivo può avvalersi di commissioni di lavoro da esso nominate, anche formate da persone estranee al Consiglio medesimo. I responsabili delle commissioni possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

ART.8 ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei soci è composta dai soci e dai rappresentanti dei soggetti affiliati i quali hanno diritto al voto. Il voto viene espresso per alzata di mano. Hanno diritto a partecipare all'assemblea, sia che deliberi in sede ordinaria che in sede straordinaria, i soci appartenenti a tutte le categorie individuate nel presente statuto, tutti con il medesimo diritto di voto, oltre a tutti i membri degli organi associativi, i quali, se non sono soci, non hanno diritto di voto.

Le deliberazioni adottate in conformità al presente statuto ed a maggioranza dei voti, sono obbligatorie per tutti i soci anche se assenti o dissenzienti.

L'Assemblea è ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea Ordinaria:

- a) nomina i membri del Consiglio Direttivo
- b) approva il programma annuale e pluriennale di iniziative, di attività, di interventi straordinari sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo
- c) approva il bilancio preventivo e consuntivo ed il rendiconto patrimoniale

L'Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione quando vi siano presenti o rappresentati il 50% dei soci e delibera a maggioranza. Non sono ammesse deleghe. Nell'avviso di convocazione può essere fissata una seconda convocazione anche nello stesso luogo purché a ventiquattro ore di distanza; la seconda convocazione si ritiene regolarmente costituita qualunque sia il numero dei presenti o rappresentati e delibera a maggioranza dei presenti sugli argomenti che avrebbero dovuto essere trattati in prima convocazione.

L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, da esporsi presso la sede sociale almeno una settimana prima della data fissata, nonché con ogni altra forma di pubblicità che il Consiglio Direttivo ritenga idonea al fine di garantire l'effettività del rapporto associativo. Con le stesse modalità deve inoltre essere garantito un idoneo

regime pubblicitario per le deliberazioni assembleari assunte, per i Bilanci ed i rendiconti economici e finanziari conseguentemente approvati.

L'Assemblea Straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto. L'Assemblea Straordinaria si considera regolarmente costituita in prima convocazione quando siano presenti almeno i 2/3 (due terzi) dei soci presenti o rappresentati. L'Assemblea Straordinaria, in seconda convocazione delibera sugli argomenti che avrebbero dovuto essere trattati dalla prima convocazione e si ritiene regolarmente costituita qualunque sia il numero dei presenti o rappresentati. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o per esso dal Vicepresidente assistiti dal Segretario o da un facente funzioni dello stesso.

L'Assemblea Ordinaria o Straordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo di propria iniziativa o richiesta motivata di almeno due quinti dei soci.

ART.9 IL TESORIERE

Il Tesoriere, eletto tra i soci, è depositario dei documenti e delle scritture contabili dell'associazione. Egli tiene la cassa e l'elenco aggiornato dei soci, riceve le quote sociali, redige le bozze di rendiconto economico e finanziario e le presenta al Consiglio Direttivo.

ART.10

Ordinariamente le votazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo vengono effettuate per alzata di mano. La votazione è segreta quando trattasi di persone o venga richiesta da almeno due terzi degli aventi diritto al voto.

ART.11

Il Consiglio Direttivo può deliberare compensi ai soci che prestano la propria opera attiva a favore dell'associazione e delle sue attività.

Collaboratori

Qualora il Consiglio Direttivo ritenga necessario assumere all'interno dell'Associazione dei dipendenti o collaboratori, allo scopo di perseguire le finalità dell'Associazione stessa, lo potrà fare dopo aver ottenuto il nulla osta di almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto dell'Assemblea dei Soci. A tali dipendenti e collaboratori verranno applicate le norme contrattuali relative alla tipologia dell'incarico.

ART.12 PATRIMONIO E BILANCIO

Il Patrimonio sociale dell'Associazione è costituito da:

- a) quote associative ordinarie e straordinarie
- b) eventuali contributi pubblici
- c) proventi delle manifestazioni e della gestione dell'associazione
- d) donazioni e lasciti, elargizioni speciali sia di persone che di enti pubblici, italiani o stranieri, concessi senza condizioni che limitino l'autonomia dell'associazione
- e) beni mobili ed immobili di proprietà dell'associazione
- f) avanzi derivanti dai risultati di gestione.

L'eventuale avanzo di gestione non sarà mai distribuibile direttamente o indirettamente, tra i soci, a qualsiasi categoria essi appartengano, e dovrà essere destinato alle finalità istituzionali e/o di pubblica utilità che il Consiglio Direttivo riterrà più opportune, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla Legge.

ART.13 BILANCIO

Il Consiglio Direttivo deve sottoporre all'assemblea entro il mese di giugno di ogni anno il Bilancio consuntivo della gestione economica e finanziaria dell'anno precedente corredato da tutti i documenti giustificativi. La gestione del patrimonio è affidata al Consiglio Direttivo il quale risponde direttamente della conduzione di ogni attività e dell'impiego del patrimonio associativo nell'annuale seduta di approvazione del rendiconto economico e finanziario.

ART.14 ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario dell'Associazione decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.

ART.15

Per il buon funzionamento dell'associazione sono istituiti e posti in essere, oltre agli eventuali libri e registri obbligatori previsti dalle norme di legge e fiscali, i seguenti libri seguenti libri associativi:

- libro degli associati;
- libro dei verbali del Consiglio Direttivo;
- libro dei verbali dell'Assemblea dei Soci;
- libro di cassa;
- libro degli inventari e dei rendiconti.

ART.16 OSSERVANZA DELLO STATUTO

Chiunque non osservi lo Statuto, l'eventuale Regolamento Interno o le disposizioni del Consiglio Direttivo, si rende responsabile di infrazione disciplinare e potrà incorrere nelle sanzioni previste dall'art.4 relativamente alla perdita della qualifica di socio.

ART. 17

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Lo scioglimento dell'associazione e la nomina dei liquidatori devono essere deliberati dall'Assemblea a maggioranza assoluta degli iscritti. Nell'eventualità che la compagine associativa venisse integralmente a mancare, il Consiglio Direttivo, o i membri superstiti di questo, procederanno alla liquidazione dell'associazione con le modalità di seguito indicate. In caso di scioglimento, per qualsiasi causa esso intervenga, la devoluzione del patrimonio, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190, della Legge n.662/96 e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, sarà effettuata ad altra associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, dedotte le eventuali anticipazioni in precedenza eseguite dai soci e contabilizzate nell'apposito libro di cassa.

ART.18

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, si fa rinvio alle disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle leggi vigenti in materia.

Verona, 05 maggio 2004